

COMUNE DI GONI
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO
PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Allegato alla delibera di C.C. N. 06 DEL 23.02.02)



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento - da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - comprendente 98 articoli disciplina:

- a) il funzionamento del Consiglio comunale;
- b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
- c) il *quorum* richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio comunale;
- e) l'utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite al Consiglio;

Articolo 2 (Autonomia comunale)

Il Comune costituisce la cellula basilare dell'Ente Stato e - quale istituzione autonoma nei limiti posti dalle leggi della Repubblica - rappresenta e riduce all'unità tutti gli interessi della comunità locale.

La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta:

- a) a rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
- b) a valorizzare la personalità di ogni cittadino;
- c) a salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta;
- d) a garantire i diritti delle minoranze.

Articolo 3 (Organi del Comune)

Gli organi del Comune sono:

- 1) il Consiglio comunale;
- 2) la Giunta municipale;
- 3) il Sindaco.

Articolo 4 (Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)

La legge dello Stato disciplina:

- 1) l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco;
- 2) la durata in carica del Consiglio comunale e del Sindaco;
- 3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
- 4) la posizione giuridica degli amministratori;
- 5) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) le modalità per la nomina della Giunta municipale;
- 7) la procedura dei ricorsi,
- 8) le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

Articolo 5 (Entrata in carica dei consiglieri)

I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

Articolo 6
(Convocazione della prima seduta del Consiglio comunale)

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

La convocazione della prima seduta del Consiglio comunale e la presidenza spettano al Sindaco, qualora lo statuto non preveda la figura di Presidente del Consiglio.

È consigliere anziano colui che, in base alle vigenti norme, ha conseguito nelle consultazioni popolari la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei consiglieri proclamati eletti a norma dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Articolo 7
(Funzioni del Consiglio e delibere)

Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42, del D. Lgs. 267/2000.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

Articolo 8
(Mancata ratifica delle delibere di Giunta)

In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi - sino alla data della mancata approvazione - i provvedimenti adottati.

Articolo 9
(Sedute del Consiglio)

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Le sedute sono ordinarie o straordinarie: Ordinarie sono quelle di approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo. Rientrano fra le sedute ordinarie quelle di variazione al Bilancio di previsione. Tutte le altre sedute sono straordinarie. In caso di necessità il Sindaco può convocare d'urgenza il Consiglio Comunale.

Articolo 10
(Sedute fuori della sede comunale)

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 11
(Pubblicità delle sedute)

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Articolo 12
(Sala delle riunioni)

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per persone all'uopo invitate.

Il Comune deve dotare la sala consiliare di appositi mezzi che assicurano la illuminazione della stessa in caso di mancata erogazione di energia elettrica.

Articolo 13
(Settore della sala consiliare riservata ai consiglieri)

Una parte della sala delle riunioni è riservata ai consiglieri, comprende un settore riservato all'ufficio di presidenza, uno al Sindaco e Giunta ed altro ai consiglieri.

Il Segretario del Comune prende posto nella parte riservata al Sindaco e Giunta.

Articolo 14
(Servizio d'ordine durante le sedute)

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare, come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

Articolo 15
(Personale in servizio durante le sedute)

Il Segretario comunale dovrà predisporre, con appositi turni la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

Articolo 16
(iniziativa delle sedute consiliari)

La convocazione del Consiglio è di competenza del Sindaco ed è obbligatoria nei casi previsti dal successivo art. 18.

Articolo 17
(Data delle sedute del Consiglio)

La data delle sedute del Consiglio è determinata dal Sindaco. La data della convocazione deve essere stabilita in modo che gli avvisi ai consiglieri siano recapitati nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento.

Articolo 18
(Richiesta della seduta consiliare)

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Articolo 19

(Discussione di argomenti già trattati)

Nessuna richiesta può essere presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusasi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso dopo che siano trascorsi 180 giorni dal primo provvedimento.

Articolo 20

(Consegna degli avvisi di convocazione)

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede.

La Segreteria, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, in caso di convocazione ordinaria, non computando in tale termine il giorno di convocazione. L'avviso può essere consegnato almeno tre giorni prima quando la convocazione è in seduta straordinaria.

Nella seduta d'urgenza, l'avviso va notificato 24 ore prima.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.

Articolo 21

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 22

(Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Articolo 23

(Domicilio eletto dal consigliere)

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Articolo 24

(Relata della notifica)

Il personale incaricato della notifica deve presentare al Sindaco la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

Articolo 25

(Indicazione degli argomenti)

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

Articolo 26
(Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Articolo 27
(iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno)

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richieste dell'Autorità governativa;
- b) comunicazioni del Sindaco;
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della Provincia;
- e) pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
- f) ratifiche di deliberati della Giunta;
- g) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- h) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri.

Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

Articolo 28
(Inversione dell'ordine del giorno)

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta d'inversione può essere fatta anche da un solo consigliere.

Articolo 29
(Deposito delle pratiche)

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, occorre depositare, nella segreteria, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono, però, dare copie od estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella segreteria.

Il Consigliere Comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione del segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy.

Articolo 30
(Completamento delle pratiche)

Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

Articolo 31
(Diritti dei consiglieri)

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può

negarla con provvedimento motivato.

Articolo 32
(Obblighi del Sindaco)

Il Sindaco vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e che siano comunque garantiti i diritti delle minoranze.

Articolo 33
(Computo dei termini per le sedute d'urgenza)

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Articolo 34
(Ordine del giorno aggiuntivo)

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.

Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 35
(Adempimenti prima della seduta)

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Sindaco si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine, il Sindaco invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

Articolo 36
(Seduta deserta)

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Articolo 37
(Seduta di seconda convocazione)

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

Articolo 38
(Esposizione del gonfalone del Comune)

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, il gonfalone del Comune - con inizio dalle prime ore del mattino - viene esposto al balcone principale del Palazzo civico insieme al tricolore, alla bandiera sarda ed europea..

Articolo 39
(Cumulo di indennità)

Agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, della Giunta e delle commissioni consiliari. Spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

Capo II
DELLA DISCIPLINA

Articolo 40
(Direzione delle adunanze)

Il Sindaco dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

Articolo 41
(Poteri del Sindaco sui consiglieri)

Il Sindaco deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Sindaco lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

Articolo 42
(Comportamento del pubblico)

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, e le altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, Provincia, sindaci di altri comuni), gli addetti stampa.

In caso di tumulto, il Sindaco può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 43
(Validità della seduta)

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Sindaco la dichiara aperta.

L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco.

Per la validità delle sedute di seconda convocazione occorre il *quorum* previsto al precedente art. 37.

Articolo 44
(Dichiarazioni del Sindaco)

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Sindaco procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 20 minuti. Il Sindaco pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 45
(Argomenti non esauriti)

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Sindaco avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

Articolo 46
(Modalità degli interventi)

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Sindaco o al Consiglio.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Sindaco può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Articolo 47
(Durata degli interventi)

Sui vari argomenti, il Sindaco, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 10 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire 5 consiglieri.

Il Sindaco può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei consiglieri che intendono intervenire.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

Articolo 48
(Numero degli interventi)

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Sindaco ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. È permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

Articolo 49
(Completamento di discorso)

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 50
(Fatto personale)

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano

attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 51
(L'audizione degli esperti)

All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 20, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco. e' vietato ai Consiglieri proporre direttamente domande all'esperto, del pari di ogni contraddittorio tra Consiglieri ed esperti. Ogni richiesta di chiarimento dev'essere formulata al Sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

Articolo 52
(Mozione d'ordine)

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione di ordine decide il Sindaco.

Qualora la decisione del Sindaco non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Articolo 53
(Emendamenti)

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Sindaco, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

Articolo 54
(Presentazione ordini del giorno)

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Sindaco che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.

Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti.

Articolo 55
(Chiusura della discussione)

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

La chiusura della discussione è dichiarata dal Sindaco.

Capo III DELLE VOTAZIONI

Articolo 56
(Modalità delle votazioni)

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Sindaco.

Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Sindaco.

Articolo 57
(Votazioni per appello nominale)

Nelle votazioni per appello nominale si risponde «sì» o «no» a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Articolo 58
(Comportamento dei consiglieri durante la votazione)

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Sindaco non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 59
(Votazioni per scrutinio segreto)

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge - il Sindaco chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

Articolo 60
(Votazioni riguardanti persone)

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

Articolo 61
(Votazioni per componenti effettivi e supplenti)

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 62
(Astensioni e dichiarazioni di voto)

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 63
(Votazioni di ballottaggio)

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Capo IV
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 64
(Poteri dei consiglieri)

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Articolo 65
(Delle interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 60 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Sindaco, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 66
(Risposta alle interrogazioni)

L'Esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze presentate dai consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Sindaco, debitamente motivata.

Articolo 67
(Commissioni di inchiesta e conoscitive)

Il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive.

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza.

La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente che deve appartenere alla minoranza quando trattasi di commissioni che esercitano controlli sull'attività dell'Amministrazione.

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 68
(Svolgimento delle interrogazioni)

In principio di seduta il Sindaco invita l'assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione ed a rispondere a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Articolo 69
(Modalità delle interrogazioni)

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Sindaco, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Articolo 70
(Numero delle interrogazioni da svolgersi)

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a 3.

Articolo 71
(Delle interpellanze)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di 2 interpellanze.

Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Sindaco dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 72
(Dichiarazione dell'interrogante)

Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Articolo 73
(Delle mozioni)

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di 2 mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 74

(Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

Articolo 75

(Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Articolo 76

(Cancellazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Articolo 77

(Delle segnalazioni e raccomandazioni)

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco ed alla Giunta.

Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Sindaco risponde se accetta o meno la raccomandazione.

Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a 4.

Articolo 78

(Voto contrario a proposta del Sindaco e della Giunta)

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 79

(Mozioni di sfiducia)

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. È ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.

Qualora una mozione di sfiducia da votarsi per appello nominale riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

Articolo 80

(Decadenza del Sindaco e della Giunta)

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

Articolo 81

(Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

Articolo 82

(Vacanza del seggio di consigliere)

Il seggio di consigliere comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Capo V DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 83

(Della verbalizzazione)

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consesso.

Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, qualora nella pianta organica non sia previsto il posto di Vice Segretario, sono assunte dal funzionario del Comune al quale, a norma del regolamento organico, sono conferite le funzioni vicarie. In assenza di tale funzionario, le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere più giovane.

Articolo 84

(Sedute segrete)

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia previsto il posto di Vice Segretario.

Articolo 85

(Consigliere comunale con funzioni di Segretario)

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Articolo 86

(Verbali delle sedute segrete)

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: «seduta segreta».

Articolo 87

(Funzioni del Segretario comunale)

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nei comuni in cui è previsto il Presidente del Consiglio, il Segretario coadiuva con quest'ultimo.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 88

(Processo verbale delle sedute)

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.

A tal fine, su apposito registro deve indicare:

- 1) la data e l'ora della seduta;
- 2) il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
- 3) l'argomento che viene trattato;
- 4) il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.

A mano a mano che i provvedimenti vengono adottati, il Sindaco ne dà lettura al Consiglio e unitamente al Segretario appone la firma sul registro.

Il registro di cui al secondo comma del presente articolo viene chiamato «originale provvisorio».

Articolo 89

(Pubblicazione dei provvedimenti adottati)

Nei quindici giorni successivi alla seduta consiliare, il Segretario fa pubblicare all'albo pretorio del Comune i provvedimenti adottati dal Consiglio.

Articolo 90

(Stesura delle delibere)

Ultimata la seduta consiliare, il Segretario redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme fissate dalla legge - che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco. Provvede poi all'invio degli estratti delle relative delibere all'organo di controllo nei modi e termini di legge.

Articolo 91

(Invio copie delibera ai capigruppo)

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene inviata dal Sindaco ai capigruppo consiliari entro due giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 92

(verifica delle linee programmatiche)

Il Sindaco, sentiti i capigruppo, stabilisce le sedute nelle quali il Consiglio comunale è chiamato alla verifica periodica delle linee programmatiche tracciate dal Sindaco.

Articolo 93

(Custodia delle deliberazioni)

Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 94

(Firma di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze)

Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 95

(Comunicazioni del Sindaco)

Il Sindaco può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.

Sulle comunicazioni del Sindaco possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Articolo 96

(Celebrazione di eventi e commemorazioni)

A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

Articolo 97

(Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Sindaco sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

Articolo 98

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO. di Cagliari. A tal fine, dopo aver ricevuto l'esito del controllo, il Segretario provvede alla pubblicazione all'albo pretorio del Regolamento reso esecutivo da parte dell'organo tutorio.